

TORNATA DEL 18 GENNAIO 1851

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. Omaggio — Relazione sul progetto di legge riguardante l'imposta sui fabbricati — Discorso del senatore Maestri nella discussione generale del progetto di legge per l'alienazione di beni demaniali — Discussione e adozione degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 — Il senatore Pinelli propone la soppressione dell'articolo 6, combattuta dai senatori Cibrario e Sclopis — Adozione di quest'articolo — Congedo — Comunicazione del decreto pel quale il deputato Arnulfo è nominato commissario regio per sostenere la discussione delle leggi di finanza — Domanda del senatore Balbi Piovera circa la petizione 599 e risposta del ministro dell'istruzione pubblica — votazione e adozione della legge sull'alienazione dei beni demaniali — Relazione di petizioni.

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane colla lettura del processo verbale che è approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il signor ministro dei lavori pubblici fa omaggio al Senato di cento esemplari stampati d'un progetto del signor ingegnere capo Rovere sulla strada ferrata fra Alessandria e Valenza.

CIBRARIO, segretario, dà lettura di una lettera del signor Ugo Calindri nella quale espone un suo pensiero sopra di un argomento di interesse nazionale.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA TASSA SUI FABBRICATI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la relazione del progetto sull'imposta dei fabbricati.

Il relatore della Commissione permanente di finanze, senatore Marioni, ha la parola. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 597.)

A termini dell'articolo 69 del regolamento, io debbo interpellare il Senato circa l'epoca che crederà dovere assegnare per la discussione del progetto del cui rapporto si è data testè lettura; debbo inoltre rammentare al Senato che quando il ministro di finanze presentò questo progetto, ha pure domandato l'urgenza per la discussione. Perciò proporrei (quando non si creda d'incominciare immediatamente la discussione) di rimandarla a martedì, perchè vi sia luogo di farla stampare e distribuire a ciascun membro.

Porrò dunque ai voti questa proposta.

Chi crede di rimandarne la discussione a martedì, voglia alzarsi.

(Il Senato approva.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ALIENAZIONE DI BENI DEMANIALI.

PRESIDENTE. Ora si dee procedere alla discussione del progetto di legge per l'alienazione di beni demaniali, di cui il Senato ha già udita la relazione.

Prima di aprire la discussione generale, darò lettura del progetto intero di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 277.)

MAESTRI. L'equilibrio del bilancio, che è un principio fondamentale di buona amministrazione, facile ad osservarsi ne' tempi ordinari, è la sintesi della sapienza economica quando le finanze furono tratte da fortunosi avvenimenti ad inusato spendere, di lunga mano superiore alle forze della pubblica fortuna. Però vuolsi avere grande riserva nel giudicare i mezzi che sono proposti per conseguire quell'altissimo fine, da cui dipende la prosperità dello Stato e delle famiglie, il credito pubblico, la fiducia del commercio, la sicurezza del capitale, il lavoro dell'industria. Tre sono i mezzi comunemente conosciuti per sovvenire alle angustie dell'erario e provvedere alle necessità straordinarie, tenendo all'animo presente la più o meno lontana meta dove sta la bilancia dell'entrata e della spesa; tre, dissi, sono i mezzi per quel duplice fine, cioè la vendita dei beni demaniali, l'imposizione di tributi straordinari, la creazione di un debito; e nella creazione del debito primeggia l'uso del credito nazionale.

Quest'ultimo mezzo, subitaneamente scoperta dei tempi moderni, ha, come tutti sanno, in se stesso una potenza meravigliosa. Egli ti pone in mano una forza riparatrice in una circostanza di pubblica sciagura o pericolo, o bisogno qualunque sia, ora forza riparatrice come venti, che solo ti costa attualmente come uno; o in altri termini esso ti riunisce i mezzi finanziari di venti anni che puoi tutti usare in un momento. Esso giustamente si paragona all'invenzione dell'artiglieria, della leva in massa, degli eserciti permanenti.

L'avvedutezza del ministro delle finanze, pari al suo zelo per la cosa pubblica, ha preso in considerazione questo e gli altri mezzi, onde provvedere ai gravi bisogni dello Stato; e parmi che si possa senza temerità presagire ch'egli avrà il voto, come ha la fiducia, del Parlamento.

Nell'usare del credito, egli ha colto i momenti più opportuni, siffattamente che nello stesso contrarre del debito, cosa meravigliosa, ha cresciuto il credito, e animato l'impiego dei capitali che i timori derivanti dalla guerra dell'indipendenza avevano sottratti alla loro azione e costretti a nascondersi.

Nella proposta dei nuovi tributi egli ebbe di mira il gran principio che la contribuzione, che sola è giusta, e a tutti accettabile, si è quella che colpisce la rendita e sta in ragione della rendita: dico la rendita che deriva dalle tre fonti della sociale ricchezza: la terra, il capitale, l'industria.

Ma la soluzione esatta del gran problema non è forse possibile, o lontanissima ad ottenersi: felice chi può più ad essa approssimarsi. Intanto che lo studio dell'economia si occupa dell'arduo ed importante subbietto, e nelle urgenze, in cui ci troviamo, non rimane altra norma a tenersi fuor quella di cogliere la rendita sotto qual siasi forma ella si mostri; o nel campo, o nell'officina, nell'esercizio del commercio o delle professioni, o nei capitali, o nei valori di ogni specie.

Un largo campo è così aperto alle deliberazioni del Parlamento, e a quelle esperienze che potranno col tempo condurre all'equo sistema che ponga in corrispondenza razionale la rendita privata e il tributo pubblico.

Restava la vendita dei beni demaniali. E questo è appunto il progetto che oggi è proposto alle deliberazioni del Senato, avvalorato dal voto di altro potere legislativo.

Se gli altri mezzi di sopperire al pubblico bisogno riescono più o meno gravosi, questo invece torna a sgravio, e raccomandasi per reali vantaggi.

L'onorevole mio amico relatore dell'ufficio centrale, ha esposto egregiamente i motivi che favoriscono, massime nei rispetti finanziari, il progetto; ed io concorrendo con lui nell'intento medesimo, toccherò in poche parole di quelli che più intimamente si collegano coi principii economici. Dai quali apprendo che la vendita dei beni demaniali è utile quanto lo è dividere i possessi degli stabili, mettere in commercio i beni, crescere il numero dei proprietari e dei contribuenti. Le quali cose, com'è facile a vedersi, giovano ad eccitare l'industria, a migliorare i fondi, a crescere la prosperità nazionale. Se per una parte diminuisce la rendita dello Stato per i beni che si vendono, vi ha per altra parte un largo compenso, non solo perchè ciò va ad estinguere una rendita passiva assai maggiore, e torna a sollievo dei contribuenti per quel tanto di che sono sgravati, ma perchè, cresciuto il loro numero e ampliato il campo dell'industria loro, s'aumentano i prodotti, e con questi la materia soggetta ai tributi. Di che sia prova la divisione dei terreni e l'aumento dei proprietari succeduto in Francia per l'abolizione dei feudi dei maggioraschi e fedecomessi per la consuezione dei figli senza distinzione del sesso e dell'età, per l'alienazione dei beni nazionali; di che cresciuta la privata ricchezza, si è fatto luogo a triplicare i tributi senza aggravare la condizione dei cittadini.

A questi fatti precedeva di gran tempo la dottrina del fondatore della scienza economica, Adamo Smith, insegnante che ad uno Stato non conviene avere beni stabili, se si eccettuano gli edifizii per l'abitazione del principe e di pubblico servizio, le foreste, i giardini, i pubblici passeggi e simili, e ciò per ragioni facili ad immaginare.

L'opinione dell'autore si fonda sui seguenti motivi: 1° che la coltivazione dei beni demaniali si confida ad amministratori, i quali ci pongono minor cura che i proprietari, non eccitati, come questi, dal personale interesse; 2° che cotali beni restano fuori della circolazione; 3° che si sottraggono alla contribuzione dei tributi.

Le quali considerazioni conducono, mi pare, ad ottenere un voto favorevole alla proposta legge, non solo come mezzo opportuno ad alleviare d'alquanto il bisogno dell'erario, ma come provvedimento economico non disgiunto da universale utilità.

PRESIDENTE. Non domandandosi più la parola, interrogherò il Senato se intende che sia chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Darò nuovamente lettura dell'articolo primo che apre la discussione particolare.

« Art. 1. Il Governo è autorizzato ad alienare i beni demaniali descritti nello stato annesso alla presente legge, e vidimato dal ministro segretario di Stato per gli affari delle finanze. »

PINELLI. Mi parrebbe che prima di passare alla votazione dell'articolo primo, in cui si fa speciale menzione del quadro, ossia dello stato che dice annesso alla presente legge, sia più regolare udire anche la lettura di questo quadro, o stato dei beni da alienarsi.

Dico questo perchè sembra faccia parte integrante dell'articolo.

REGIS, relatore. Il ministro delle finanze presentando questa legge, presentò pure, come si disse nella relazione, ad un tempo stesso, lo stato indicativo dei beni da alienarsi. La legge stessa poi, all'articolo primo prescrive che annesso alla medesima sia stampato pure il quadro di tali beni; questo quadro rimase finora nella Segreteria del Senato.

Ora l'onorevole signor senatore Pinelli mostrerebbe desiderio di udire la lettura; non c'è sicuramente ombra di difficoltà per parte della Commissione di darne lettura; avrò bensì l'onore di osservargli, che nella relazione alla pagina quattro si sono compendiate quelle indicazioni le quali potessero recare un'idea chiara e precisa delle cose, e valessero ad illuminare il Senato sulla convenienza ed utilità delle alienazioni di cui si tratta.

Io crederei pertanto che, rileggendo questa parte della distribuitasi relazione, si abbiano dati sufficienti all'uopo senza che la lettura pur anco del quadro s'immensionato possa influire sull'opinione che il Senato si sarà già formata, riguardo alla qualità e natura dei beni da venderli. Ripeto tuttavia che non si ha difficoltà di dare siffatta lettura quando la si desidera.

PRESIDENTE. Interpello il Senato se crede si debba dare questa lettura.

Chi è di tale avviso, voglia levarsi.

(Il Senato non approva.)

Però ai voti l'articolo primo.

(È approvato.)

« Art. 2. L'alienazione avrà luogo col mezzo dell'asta pubblica. »

« Tuttavia i beni il cui valore, giusta la perizia, non eccede le lire cinquecento, potranno essere alienati per trattativa privata. »

(È approvato.)

« Art. 3. L'alienazione autorizzata dall'articolo primo seguirà colla rinuncia al riscatto riservato al demanio dello Stato nell'articolo 427 del Codice civile. »

(È approvato.)

« Art. 4. L'approvazione dei contratti avrà luogo col mezzo di regi decreti, previo il parere del Consiglio di Stato. »

(È approvato.)

« Art. 5. Quanto al modo ed alle epoche del pagamento, ed alle altre condizioni della vendita, il ministro delle finanze è autorizzato a stabilire quelle prescrizioni, che crederà più opportune nell'interesse dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 6. Per gli effetti della presente legge è derogato all'articolo 425, e alla seconda parte dell'articolo 427 del Codice civile, e ad ogni altra disposizione in contrario. »

PINELLI. Domando la parola.

Mi sembra che sia d'uopo far presente sopra quest'articolo che per doppio motivo se ne dovrebbe prescindere.

Il primo motivo, secondo me, sta in ciò, che se in questo articolo si è inteso di alludere a quel principio di inalienabilità del demanio, che era sancito anticamente nella monar-

chia di Savoia, io ravviserei in questo principio una guarentigia politica di quell'epoca; di quell'epoca, cioè, in cui i diversi ordini dello Stato, quantunque non fosse allora vigente una rappresentanza nazionale regolare, tuttavia ogni qual volta ne veniva loro il destro, dimostravano collettivamente la sollecitudine e l'interesse loro pel bene dello Stato, e per la prosperità delle finanze; ad un tal fine mirava questa proposta di inalienabilità, e ad un tal fine, come è noto, fu particolarmente dal duca Lodovico sancita con decreto di cui rimane testo nella collezione delle leggi. Ma questa guarentigia politica, potrà essa considerarsi come avente ancora il suo vigore attualmente in faccia alle nuove guarentigie politiche risultanti dallo Statuto? Mi pare che un ordine politico di uno Stato, deve formare un fatto coordinato, chè il supporre un ente di diritto che avesse carattere di inalienabilità in faccia allo Statuto, in faccia alla legislazione generale dello Stato, formerebbe un tale controsenso che io non dubiterei a riguardare ciò come abolito in forza dell'articolo 81 dello Statuto medesimo.

Egli è infatti chiaro che questa legge di inalienabilità, la quale in sostanza non era che un impedimento alla liberalità inconsiderata, e che non formava altronde nemmeno un principio talmente assoluto che non dovesse cedere ai bisogni dello Stato, doveva venire coordinata nell'insieme della nuova legislazione, e delle guarentigie stesse politiche qualora avesse dovuto conservare la propria efficacia.

Io domando, a cagion d'esempio, se quando nello Statuto si legge che i beni formanti la dotazione della Corona debbono rimanere in quella conformità che venne determinata; se quando si stabilisce che il Re avrà l'uso della tale e tal altra proprietà demaniale, se queste cose si dicono in particolar modo relativamente alla Corona, non si sarebbe egualmente stabilito, ove fosse stato necessario, il principio generale dell'inalienabilità del demanio.

Ma questo non si è creduto conforme alle nuove guarentigie politiche, e la ragione è in sé troppo evidente perchè secondo l'ordine politico costituzionale, niuna alienazione può aver luogo se non in forza di una legge, e quando vi è una legge, certamente non può farsi valere contro di essa alcun principio di inalienabilità: quindi per questo primo motivo io credo questo principio d'inalienabilità del demanio abolito in forza dell'articolo 81 dello Statuto, e che non sia d'uopo d'inserire alcuna deroga particolare a tale riguardo; che se infatti si supponesse che questa legge uscisse senza alcuna deroga di questa natura, certamente non verrebbe in mente di alcuno di credere, che fossero meno validamente alienati quei beni i quali i tre poteri dello Stato acconsentiranno a porre in commercio. Ma la soppressione dell'ultimo articolo del progetto è inoltre appoggiata a considerazioni dedotte dall'intrinseco della disposizione stessa. Se infatti con questa disposizione, citando gli articoli 425 e 427 del Codice civile, si è inteso di dire che questi dati beni (dei quali io veramente aveva richiesta l'enumerazione onde fosse nota al Senato la speciale loro natura), se si è inteso di dire che questa serie di beni si trova effettivamente posta in commercio per essersi adempito a quanto si prescrive dalla legge, allora mi pare che meno ancora sia propria l'espressione: « per gli effetti della presente legge è derogato all'articolo 425 e all'articolo 427; » mentre appunto la sanzione che accorda ciascuno dei poteri dello Stato ha questo scopo che sia tolto l'ostacolo dell'inalienabilità. Dunque ben lungi dall'abrogarsi quella disposizione del Codice, la quale vuole che si osservino certe formalità per l'alienazione dei beni demaniali, bisogna dire che questa viene mantenuta. Così ove si

devenisse all'alienazione di qualche proprietà di un corpo morale il quale non possa alienare senza di una speciale autorizzazione, certamente nell'impartire questa approvazione non si direbbe che si deroga alla disposizione della legge la quale ciò impone, ma anzi viene in questo modo adempito il voto stesso della legge. Per questi motivi sarei d'avviso di sopprimere l'articolo 6.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Cibrario.

CIBRARIO. L'inalienabilità dei beni del demanio fu introdotta nei nostri Stati dal duca Lodovico ad imitazione di un editto poco prima uscito in Francia. Il motivo di questa legge non è stato solamente quello di porre un argine alla liberalità inconsiderata del sovrano, ma io credo che sia stato pure propriamente e più ampiamente quello di tutelare il pubblico interesse. È noto che allora gli Stati erano in certo modo patrimoniali; che il patrimonio del principe costituiva uno dei nerbi della fortuna pubblica. Dunque era interesse pubblico che questo si conservasse, affinché le domande di sussidi, che allora si facevano, non fossero tanto frequenti, e non stancassero le borse dei contribuenti.

Osservo poi che il demanio si compone non solamente di beni i quali sono posseduti dallo Stato come li possederebbe un privato, ma anche, e più particolarmente, di certi diritti, di certe ragioni, di certi beni i quali non possono appartenere fuorchè allo Stato, come sarebbero i corsi d'acqua, i fiumi e torrenti, ed altri conosciuti sotto il nome di regali. Il Codice civile all'articolo 425 dice esplicitamente: « I diritti e beni regali e demaniali sono per legge fondamentale della Corona inalienabili per qualunque titolo si gratuito che oneroso; e qualsivoglia alienazione o concessione sarà nulla di pieno diritto, non ostante tutte le derogatorie che vi fossero apposte. » Crede l'onorevole mio amico e collega, signor senatore Pinelli, che dopo lo Statuto quest'articolo abbia cessato di esistere. Io non credo che lo Statuto abbia prodotto tale effetto; nè potrebbe in ogni caso averlo prodotto per quella parte di beni demaniali i quali, come ho osservato, non possono appartenere assolutamente che allo Stato. Nessuno sicuramente ammetterà che si potessero alienare i regali maggiori. Potrebbe per avventura nascere il dubbio per l'altra specie di beni che formano come un patrimonio che si potrebbe possedere da qualunque privato. Ma anche ammesso che vi sia il dubbio, a fronte di una disposizione così esplicita contenuta nel Codice civile, io credo che vi sia non solamente convenienza, ma anche necessità della derogatoria. Per conseguenza io appoggerei la redazione dell'articolo quale ci fu presentato dal Ministero.

PINELLI. L'onorevole mio collega, senatore Cibrario, dopo di avere accennato all'origine della legge d'inalienabilità del demanio, ha altresì indicato storicamente quale ne sia stata l'epoca, quale ne fosse anche lo scopo.

Io non intendo provocare una discussione sopra questi punti di patria storia; ma unicamente osserverò che le mie considerazioni non si discostano in massima da quelle che lo stesso mio collega poneva innanzi nello spiegare lo scopo di questa legge, il quale sicuramente era per un tempo la migliore amministrazione dei beni demaniali; osserverò però in ordine alla disposizione dell'articolo del Codice...

SCLOPIS. Domando la parola.

PINELLI. (Continuando)... civile da lui invocato (come formante un appoggio a quelle disposizioni di cui ora si discute), che quella disposizione del Codice non fa che classificare le proprietà, dichiarando quali sieno i beni di proprietà pubblica, quali di proprietà privata. Vi sono sicuramente certi beni che per la loro natura, come i corsi d'acqua, sono

di proprietà pubblica; ma prescindendo dall'investigare se il concetto di questa proprietà pubblica, e l'idea della proprietà demaniale sieno una stessa e medesima cosa, io direi, che la questione non verte sopra questa categoria di beni, i quali debbono continuare, come dichiara il Codice, ad essere di proprietà pubblica; ma appunto su quella categoria di beni i quali essendo essenzialmente di natura analoga alle proprietà private, non assumevano questo carattere d'inalienabilità, salvo pel principio dianzi accennato.

Ora tutta la questione riducesi a questo punto, a questo principio esorbitante, od almeno aberrante dall'indole del diritto civile, di far considerare cioè come inalienabili certi beni, che per loro natura non lo debbono essere. Questo principio è o no una guarentigia politica? e come guarentigia politica si può considerare come tuttora intatto sotto l'attuale regime? Questa è l'unica questione. Io sopra questo argomento faceva presente che non credeva che vi potesse esistere neanche il dubbio che nell'organizzazione attuale dei poteri dello Stato vi sia d'uopo d'invocare una deroga speciale tutte le volte che sopra una materia i tre poteri dello Stato sono consentanei a decretare una legge, tutte le volte che in fatto di beni demaniali i tre poteri dello Stato convengono nel decretarne l'alienazione.

SCLOPIA. L'onorevole preopinante, se mal non m'appongo, nelle difficoltà che muove contro l'articolo 6, del progetto di legge cadente in discussione, parte dall'idea che in questa disposizione vi sia un attributo politico, il quale, urlando contro i principii generali dello Statuto, debba intendersi di per se stesso già cessato; quindi involge l'argomentazione del preopinante il sistema generale di legislazione per cui si deve credere che ciò che è portato o direttamente o indirettamente dallo Statuto, implichi, di sua natura, deroga assoluta a tutte le leggi in contrario.

Veramente, io non potrei entrare nell'idea dell'oratore che mi ha preceduto, credendo egli che le disposizioni relative all'inalienabilità dei beni del demanio siano talmente di natura politica, che debbano considerarsi come confuse in quella massa di doveri e di diritti cui diede norma stabile ed assoluta lo Statuto.

Se noi risaliamo alla storia di cui già si è fatto cenno da chi molto più di me ne sa anche in questa materia, io vedo che l'inalienabilità proclamata dei beni demaniali non era punto una legge prettamente politica. Sicuramente le finanze entrano sempre per una grandissima parte nella politica, ma entrano come strumento, come sussidio, e bisogna distinguere il caso in cui si tratta di un vero principio politico da quello in cui si tratti solamente di un accessorio, di un istrumento, il quale serve piuttosto di mezzo che di principio.

Ora, è bensì vero che il duca Ludovico, ad imitazione dei re di Francia, e per la triste condizione de' suoi tempi e della sua Corte, dove le mene e gli intrighi dei Cipriotti e degli altri avventurieri che colà si erano stanziati, facevano profondere in uso malaugurato le ricchezze dello Stato, divenne a quella sanzione, che troviamo nell'editto del 1445, ma questa sanzione fu talmente debole, che la storia successiva delle nostre finanze ne accenna sempre nuovi errori, nuove deroghe, nuove sanzioni. Non erano trascorsi cinque anni, e già erasi smesso il vigore di quelle precedenti sanzioni in ciò che tocca le ragioni feudali; prova che quel principio era già andato a fondo più di una volta. Tutti gli storici ricordano la famosa operazione di finanza fatta dal re Vittorio Amedeo II, il quale o per rimediare agli errori, o per impinguare l'erario, fece operare legalmente la riduzione di

un'immensa quantità di feudi devoluti. Questa operazione conosciuta nella storia nostra finanziaria sotto il nome di devoluzione del 1722 lasciò bastantemente traccia di sé perchè appunto accusò l'impotenza delle leggi antecedenti e determinò la vera qualità di queste disposizioni legislative.

Qui non si tratta che di un riscatto il quale per leggi speciali, eccezionali, presso di noi era accordato alla vendita dei beni demaniali; qui non si tratta di applicazione di Statuto. Per conseguenza, onde tranquillare gli acquirenti, io credo che non sia sovrabbondante, che sia anzi necessario il dichiarare che davanti a nessun tribunale il demanio potrà più agire in via di riscatto; altrimenti, se stessimo solamente nelle considerazioni politiche enunciate dal preopinante, molti giudici starebbero in forse e crederebbero che quella parte di assunzione politica che attirerebbe la materia finanziaria, dovesse anzi cedere alla principale qualità che ha questa legge, vale a dire di dare norma a transazioni private.

Aggiungo poi che, se è vero, come credo verissimo, che nelle parti della nostra legislazione, che toccano ai principii dell'ordine governativo, dell'ordine politico, si debba intendere lo Statuto come immediatamente derogatorio a tutte le disposizioni delle leggi precedenti; vuolsi però procedere in questa parte con molta riserva, ed è molto meglio abbondare che lasciare dubbi; è molto meglio fissare le relazioni dei privati colle leggi civili, di quello che sia lasciare luogo alle argomentazioni politiche, le quali un giorno si trovano ristrette, un altro giorno si trovano allargate, e non sempre a vantaggio, ma spesso a nocimento dei sudditi.

PRESIDENTE. Non domandandosi più la parola, farò osservare che il cambiamento proposto dal senatore Finelli non tenderebbe che alla soppressione dell'articolo 6.

E siccome si fa luogo a votare la soppressione, votando contro l'articolo quando è messo a partito, così non mi pare che sia il caso d'interpellare altrimenti il Senato; porrò quindi ai voti l'articolo 6.

Chi lo approva voglia levarsi.

(È approvato.)

Resta ora a venire al voto complessivo per isquittinio segreto sulla legge. Però, prima che si proceda all'appello nominale, farò presente al Senato che l'ora non trovandosi molto inoltrata, dopo compiuto il voto, si verrà alla relazione delle petizioni che rimasero indiscusse nella tornata in cui ne furono molte altre riferite.

Oltre a ciò, darò pure lettura di una lettera indirizzata alla Presidenza dal senatore Di Rorà che domanda un congedo di un mese. (Legge la lettera)

Chi acconsente a questo congedo voglia levarsi.

(È accordato.)

COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEL DEPUTATO ARNULFO A COMMISSARIO REGIO PER SOSTENERE LA DISCUSSIONE DELLE LEGGI DI FINANZA.

NIGRA, ministro per le finanze. Colgo questa circostanza per presentare al Senato il decreto con cui il deputato Giuseppe Arnulfo è incaricato d'intervenire alle Camere legislative quale commissario, e di sostenervi la discussione dei progetti di legge menzionati nelle relazioni presentate dal ministro delle finanze. Io lo depongo sul banco della Presidenza.

PRESIDENTE. Si dà atto al ministro delle finanze della presentazione del decreto che nomina il signor deputato

Arnulfo quale incaricato d' intervenire alle Camere come commissario per sostenere la discussione delle leggi di finanza.

ISTANZA DEL SENATORE BALBI PIOVERA.

BALBI PIOVERA. Nella penultima tornata il ministro dell'istruzione pubblica rispondeva per il ministro dell'interno che era assente, promettendo che questi si sarebbe trovato presente nella nuova tornata per dare una risposta sulla petizione del municipio di Genova.

Siccome non vedo qui il ministro dell'interno, domanderei che si fissasse un giorno apposito per avere gli opportuni schiarimenti riguardo alla discussione sollevatasi sulla detta petizione.

GIOLA, ministro dell'istruzione pubblica. Avendo conferito co' miei colleghi, mi chiarii che la risposta dovrebbe essere data, non dal ministro dell'interno, ma dal ministro dei lavori pubblici.

Se la seduta continua ancora per qualche tempo, non è difficile mandarlo a chiamare, ed oggi stesso egli potrà dare i bramati schiarimenti. *(Il ministro di marina parla sottovoce all'oratore.)*

Il mio collega ministro Cavour fa osservare che il ministro dei lavori pubblici non potrebbe parlarsi dalla Camera dei deputati, perchè vi si tratta la quistione della strada ferrata per Valenza.

Dunque accetterei il partito messo innanzi dallo stesso onorevole senatore di rimettere tal questione ad un altro giorno.

PRESIDENTE. Mentre si procederà allo squittinio segreto potrà il relatore della Commissione delle petizioni concertarsi coi ministri presenti, per vedere se alcuno di essi fosse in grado di dare le spiegazioni richieste, o altrimenti prendere gli opportuni concerti per una delle prossime sedute.

Frattanto si procederà allo scrutinio segreto.

Il risultato della votazione è il seguente:

Presenti e votanti	60
Voti favorevoli	59
Voti contrari	1

(Il Senato adotta.)

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. Prego i signori senatori di voler riprendere i loro stalli, dovendosi riferire le petizioni, facendo capo da quella segnata al numero 303 nell'elenco stato distribuito.

Il senatore Pallavicini Ignazio, relatore della Commissione ha la parola.

(Norme nelle relazioni di petizioni. — Militari del 1° impero francese.)

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Signori senatori! Onorato dell'incarico di nuovamente esporre ai rispettabilissimi miei colleghi il giudizio che la Commissione emetteva su di una parte delle varie petizioni che vennero presentate al Senato, e su cui non ancora erasi fatto rapporto, io deggio a miglior chiarezza, ed a maggiore abbreviamento avvertire, che sebbene sia cosa desiderevole sempre, e d'altronde sinora seguitata, di osservare nella relazione il numero d'ordine con

cui furono annotate le diverse suppliche a norma di loro presentazione, pure questa volta a scampo di inutili ripetizioni si credette più opportuno consiglio quello di tutte insieme ragunare le istanze riflettenti uno stesso oggetto, e complessivamente porgere al Senato il parere dalla Commissione sulle medesime pronunziato. E di così adoperare tanto più rendesi necessario in quanto che molte di queste petizioni contano una data assai antica, ne avviene che inutile si rese oramai il discorrerne partitamente, poichè già venne provvisto a quanto in esse chiedesi. Un altro riflesso cade altresì a tal proposito in acconcio ad avvalorare il sistema che vi propongo, ed è quello che su molte petizioni riguardanti or l'una, or l'altra legge, già proposte alle deliberazioni vostre, molto saggiamente provvide il Senato coll'ordinare l'invio diretto delle medesime ai diversi uffici centrali creati per l'esame delle leggi stesse, onde facessero oggetto di loro meditazioni i pensieri esposti dai petenti e se ne giovassero nel fare il loro rapporto secondochè li credessero più o meno meritevoli di riguardo. Così risparmiavasi un giro vizioso e le petizioni venivano apprezzate in tempo utile.

Laonde la Commissione vostra credette convenisse accennare tutte così fatte petizioni, enunziando il numero di cui vanno contrassegnate, affinchè veggasi che su di tutte si provvede, e niuna passò inosservata; ma in pari tempo stabili di farlo complessivamente onde non abusare di soverchio e senza pro del vostro tempo, e di vostra sofferenza. Di un'altra cosa mi è duopo del pari render conscio il Senato, ed è quella di non essere sfuggito alla vostra Commissione quanto venne disposto in ordine alle petizioni dal novello regolamento da ultimo adottato, che per altro non credette di poter metterlo in pratica in ogni sua parte, dappoichè pensò che non si potesse attribuire al regolamento un effetto retroattivo, come dei pari mal si pretenderebbe di farlo in una legge, e perciò portava opinione che le cautele stabilite per accertare l'identità, o la maggioranza di età dei petenti non si potessero esigere per le suppliche sporte e di già accettate nella Sessione del 1850 e solo doversi osservare per le successive che si indirizzarono al Senato nella presente Sessione in cui cominciò ad eseguire il novello regolamento, nel mentre stesso che veniva sul foglio ufficiale annunziato al pubblico il testo preciso delle disposizioni medesime. Tutto questo mi era d'uopo di sottomettere al Senato per isdebitarmi del dovere di chiarire i motivi e le norme che guidarono la Commissione nel suo lavoro, ed in pari tempo giustificarla sulla non compiuta esecuzione del nuovo regolamento.

In tre categorie credette l'attuale vostra Commissione di dividere le molteplici petizioni che trovò desiderare ancora l'onore di essere riferite; cioè la prima, che quelle abbracciasse le quali di già esaminate dalla precedente Commissione prima che avvenisse la proroga della Sessione del 1850 non aveano pur anco ottenuto la analoga relazione; la seconda, delle petizioni si componesse che, presentate prima della proroga o dopo la stessa, non erano ancora state sottoposte all'esame della Commissione che ci precedette; nella terza finalmente che venissero comprese le suppliche ricevute dal Senato nella presente Sessione. Su quelle della prima categoria, e porzione della seconda dal numero 303 al 365 avrò io l'onore quest'oggi di intertenere il Senato non senza esprimere il rammarico che la mia assenza nella tornata precedente sia stata causa di una non regolare inversione d'ordine nel rapporto che vi fece delle successive petizioni un altro onorevolissimo mio collega.

Nosengo Luigi, Garrone Enrico, Guglielmetti Giovanni Antonio, e Ghignone Giuseppe colla petizione numero 303 espon-

gono aver tutti gloriosamente combattuto nelle guerre dell'impero francese, e di essere stati feriti, ed amputati nella giornata di Wagram: che a seguito di ciò venne ad essi assegnata una dotazione di 500 lire annue sul Monte, quale mai più conseguirono dopo il 1814; che il Governo del Re, sentite le giuste dimande di tanti nobili superstiti di non periture glorie che chiedevano il reintegro di loro pensioni, affrettossi di presentare un progetto di legge per sopperirvi, ma che l'esame versò soltanto sopra i militari godenti di pensioni vitalizie del Governo francese, e che venne adottata la massima che non fosse opportuno di far luogo al pagamento degli arretrati nel mentre proponevasi di accondiscendere alle istanze pel tempo avvenire. I petenti per altro si fanno animo di ulteriormente insistere nelle loro dimande, giacchè credono di trovarsi in un caso eccezionale e ben diverso da quello di cui sopra si tenne parola, mentre ad essi non una pensione vitalizia fu concessa, ma sibbene una vera rendita in assoluta proprietà, assicurata sul Monte, e trasferibile agli eredi; e notano che il re Vittorio Emanuele I, di gloriosa memoria, intendeva che tali dotazioni venissero pagate per intero come dimostrollo coi suoi decreti del 6 dicembre 1814, 14 luglio 1815, e 31 agosto 1819, benchè sia stato sempre disconosciuto tal loro diritto. Aggiungono ancora che il foglio ufficiale del 17 marzo 1848 riferiva i fondi sopravanzati dalla francese liquidazione sommare in numerario a lire 4,456,267 36, e che se pochi sono ormai i soldati di Napoleone ancora superstiti, essi però sono i soli che trovinsi dotati di rendita perpetua, trasmissibile ed assicurata sui fondi e capitali dello Stato. La vostra Commissione pensò che non destituita di fondamento fossero le preci di questi quattro gloriosi avanzi di antichi eserciti, e deliberò di proporvi il rinvio di questa supplica al ministro di finanze per gli opportuni provvedimenti.

COLLI. Napoleone, signori (come vi fu detto dal relatore della Commissione), dopo la vittoria di Wagram, accordò a tutti quelli che militarono in quella campagna e che avevano perduto un membro, una dotazione, la quale tanto per i capitani e tenenti, quanto per i sott'ufficiali e soldati era di cinquecento lire di rendita. Queste dotazioni furono iscritte sui beni demaniali dei paesi conquistati in Germania, sopra i canali della Francia, ed ancora sopra il Monte-Napoleone. Le dotazioni di questi petizionari erano iscritte sul Monte-Napoleone o Monte di Milano.

L'articolo 97 del trattato di Vienna, provvedendo ai creditori del Monte suddetto, parve avere assicurata la sorte dei petizionari, ma le loro speranze furono deluse crudelmente.

La Convenzione stabilita a Milano il 26 giugno 1822 escluse dai vantaggi di questi crediti i militari francesi, e la Commissione di liquidazione con una applicazione assai severa, mi pare, di questa Convenzione (della giustizia della quale io credo dover dubitare ancora), escluse questi petizionari, perchè, quantunque italiani, avevano combattuto nell'armata francese. Mentre però questi piemontesi erano esclusi da tal beneficio, alcuni altri piemontesi nati nelle provincie che avevano appartenuto al regno d'Italia (nella provincia di Novara, per esempio) godevano e godono ancora delle loro dotazioni.

Questa decisione così severa, spero sarà presa in considerazione dal ministro delle finanze, al quale, come ho fiducia, credo che il Senato vorrà rimandare la petizione di cui si è fatto cenno.

Se il Senato lo desiderasse, potrei dar lettura dell'articolo 97 del trattato di Vienna.

Voci. Sì! sì!

L'articolo 97 del trattato di Vienna è così concepito:

« Art. XCVII. Comme il est indispensable de conserver à l'établissement connu sous le nom de *Mont-Napoléon*, à Milan, les moyens de remplir ses obligations envers ses créanciers, il est convenu que les biens-fonds et autres immeubles de cet établissement, situés dans des pays qui, ayant fait partie du ci-devant Royaume d'Italie, ont passé depuis sous la domination de différents princes d'Italie, de même que les capitaux appartenants au dit établissement et placés dans ces différents pays, resteront affectés à la même destination. »

Potrei anche, se il Senato lo crede, dar lettura dei passaggi della Convenzione del 26 giugno 1822 che sono relativi alla petizione in discorso.

GALLINA. Pare che sia essenzialmente utile che il Senato ne senta la lettura per giudicare in qual modo vennero lesi i diritti dei petizionari.

COLLI. L'articolo 1 di questa convenzione dice così:

« Hanno quindi i commissari plenipotenziari stabilito che gli elenchi indicativi delle ditte e partite che ciascuna sovranità interessata assume nei seguenti rami — consolidato — assegni sotto il titolo di benemeriti militari italiani — passività a carico della Cassa d'ammortizzazione per causa di culto e di deposito — saranno depositati presso la prefettura del Monte in Milano, ove saranno ostensibili. Ciascuno dei Governi interessati farà inoltre eseguire nei rispettivi Stati e provincie quell'integrale o parziale pubblicazione degli elementi stessi che crederà opportuno. Così ciascun creditore potrà conoscere a qual Governo debba esso indirizzarsi per i memorati effetti di soddisfacimento. »

Qui mi permetto di chiedere se i petizionari siano benemeriti o no. Dunque se sono benemeriti sono ammessi. Ora leggerò l'altro articolo, cioè il 7:

« Le alte sovranità cointeressate nel riparto dell'asse del Monte hanno riconosciuto che in forza dello scioglimento del regno e dei trattati che hanno avuto luogo tra la Francia e le potenze alleate, rimasero estinte e perente per la successiva sussistenza tutte le dotazioni, donazioni ed assegni che sono sotto le diverse denominazioni di ducati del regno — Legion d'onore francese od altra qualunque erano iscritte a favore della Francia o dei corpi attinenti all'organizzazione dell'impero. Tale estinzione fu riconosciuta estensibile a tutti i parziali donatari, dotatari, assegnatari, stralciatari ed acquirenti interessati per qualunque titolo in dette dotazioni. Hanno egualmente riconosciuto che in forza dello scioglimento del regno sono pure cessate le dotazioni della Corona ferrea iscritte sul Monte e relativi assegni. »

Pare che quando si è detto *benemeriti militari francesi* si volesse parlare dei militari che sono rimasti tuttavia francesi, verso i quali appunto osservo che la Francia fu assai generosa, avendo essa conservate le dotazioni che erano state iscritte sui canali di Francia a tutti i militari che avevano combattuto per la stessa causa, a qualunque nazione appartenessero; ed io ed alcuni altri miei compagni riceviamo regolarmente ogni semestre l'ammontare della nostra dotazione che è iscritta sopra un canale di Francia.

PRESIDENTE. La Commissione propone il rinvio della petizione scritta al numero 305 al ministro di finanze.

Dopo quello che si è detto in appoggio alle conclusioni della Commissione medesima, non mi rimane che di porle ai voti. Chi approva queste conclusioni voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Luino Pietro, di Pozzo di Strada, già soldato nel corpo reale di artiglieria, ora pas-

sato ai veterani ed invalidi, vorrebbe, colla petizione 504, che venisse conceduta in suo favore in detto luogo la creazione di un gabellotto di sale e tabacco, essendo quel popolo privo di cotal beneficio, ed offre egli di cedere o a meglio dire di rinunciare alla pensione di cui è provvisto qualora vengano esaudite le sue preci. La Commissione, ravvisando nell'esposto che potrebbe esservi sufficiente motivo per ottenere quanto si domanda, mi diè carico di proporvi di trasmettere siffatta supplica al ministro di finanze.

SAYA. Je pense que M. le ministre de la guerre, en présentant la nouvelle loi sur la conscription, demandera au Parlement que certains emplois qui sont à la disposition des divers ministres, soient réservés aux anciens militaires, à titre de pensions de retraite.

Si vous adoptez un tel principe déjà en vigueur chez plusieurs nations de l'Europe, l'avenir des vieux soldats sera à l'abri de la misère, le nombre des pensionnés pèsera d'une manière moins grave sur le trésor public, et les souhaits émis comme ceux du pétitionnaire, pourront être exaucés, tout en diminuant les charges de l'Etat, parce que le pays aura à entretenir moins d'invalides, et à payer moins de pensions.

PRESIDENTE. Si propone il rinvio della petizione numero 504 al ministro delle finanze.

(Il Senato approva.)

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Colla petizione numero 505 il cavaliere Gagliardo, già console di S. M. in Trieste, chiedeva che il Senato ritardasse l'esame della legge sull'abolizione de' diritti differenziali, affinché potesse sottomettergli una memoria in proposito che stava compilando. Niun provvedimento ho io in oggi a proporvi a tal riguardo mentre fino d'allora vennero accolte le sue istanze, e il di lui opuscolo fu preso in considerazione non solo dal relatore, ma bensì dai singoli senatori, cui venne distribuito prima che si riferisse tal legge al Senato.

(Reclami contro i giudici mandamentali dell'isola di Sardegna.)

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Il notaro Salvatore Nieddu e Giovanni Antonio Ganga sottoscritti, e Salvatore Pivori, Agostino Monca-Pinna, e Sebastiano Corbu proprietari ed elettori di Nuoro cracc-segnati colla petizione numero 506 accuserebbero tutti gli amministratori di giustizia, e specialmente i giudici mandamentali dell'isola di Sardegna, ed in particolare quei di loro provincia, di usare massima benignità, per non dire rilassatezza, verso i discoli e vagabondi, che da tutti son conosciuti per tali, per cui crebbero nuovamente i furti, gli spari alle porte e finestre per private vendette, e spesso per inezie, e mille altre azioni criminose, cosa da tutti lamentata grandemente, poichè non salvasi nè bestiame rude, nè buoi, nè cavalli, nè frutti di vigna, nè provviste di casa, nè insomma cosa alcuna. Cagionano quindi i petenti l'impunità di tali delitti, dacchè dicono credere quei giudici di non poter procedere contro tai discoli e vagabondi, se non siano i testimoni che depongano del commesso furto, nè di poter perquirere le case sospette di ritenzione di effetti rubati, stante la proclamata inviolabilità del domicilio. Essi dunque vorrebbero che il Governo prendesse a forza tutte le persone nubi, senza professione e che passano la vita girovagando, ed in gozzoviglie, marcata dalla pubblica voce per sospetti, i quali si indicherebbero dai Consigli comunali, e che fossero imbarcati e tradotti sul continente, ed ivi costretti ad imparare una professione qualun-

que nelle fabbriche od opifici nazionali, che lo Stato deve perciò formare, rimandandoli poi alle proprie case dopo avere imparata la professione. Dicono in ultimo non essere tal riepigo incostituzionale, perchè non è pena, ma ben pubblico e privato l'educare a forza chi nol può essere dai propri genitori.

Di ciò per altro non tengonsi paghi i petizionari, ma vorrebbero istituire in Nuoro una sezione del magistrato d'Appello, richiamandola da Cagliari, ove ve ne sono due senza bisogno, e così si facilitasse l'azione della giustizia, poichè la maggior parte dei delitti vengono perpetrati in Nuoro, e lunghi viaggi, e pericolosi devonsi imprendere dai testimoni chiamati a deporre nei processi, con grave loro scapito e dispendio.

La vostra Commissione non crede di dover spendere lunghe parole, onde persuadervi di adottare l'ordine del giorno sulla prima parte di questa petizione: per altro vi proporrebbe l'invio della stessa al guardasigilli per ciò solo che riflette la seconda parte, a titolo soltanto d'informazione.

LA MARMORA ALBERTO. Le dimande dei petizionari sono conformi a quasi tutte le dimande dell'onesta gente che abita l'isola di Sardegna; per conseguenza quasi tutte le persone che desiderano l'ordine, e che hanno a cuore di vedere cessare lo stato deplorabile in cui versa quell'isola, non tengono altro linguaggio a tutte le autorità; ed io stesso, per quasi ciascun corriere, riceveva voluminose lettere tutte sullo stesso tenore. Non vi ha dubbio alcuno che i delitti si siano moltiplicati, e vadano moltiplicandosi, perchè nell'isola vi è quell'opinione, che, allorchando non siavi testimonio di vista, si possa commettere qualunque delitto. Io penso che il Governo del re abbia intendimento di proporre una qualche legge eccezionale per l'applicazione delle nostre leggi nell'isola, e siccome io ultimamente ancora ebbi l'incarico di concertare colle autorità sì politiche che giudiziarie per fare un progetto al Governo, così credo che ove si facesse il rinvio di tutte e due le parti della petizione al Ministero di grazia e giustizia, sarebbe un assai opportuno provvedimento.

CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio. Mi duole di non poter concorrere nell'avviso manifestato dall'onorevole preopinante. Io non posso credere con lui, che l'opinione espressa nella petizione testè letta, parte della quale parve non meritare alla Commissione il rinvio al Ministero, ma bensì l'ordine del giorno, sia divisa dall'immensa maggioranza dell'isola di Sardegna; non posso credere che l'immensa maggioranza desideri che si arrestino le persone già maggiori di età, e si mandino senza processo sul continente; quando questo fosse il desiderio della maggioranza dell'isola, sarebbe dovere del Ministero di virilmente contrastarla e non di assecondarla.

In quanto alla cagione che ha resi più frequenti i delitti nell'isola, io credo che non sia questo il momento di entrare a discuterla. Sicuramente il Governo, grandemente preoccupato dello stato di quell'isola, ha secondato i desiderii delle autorità di essa, aumentando il numero delle truppe che si trovano colà stanziato, col dare gli ordini più precisi ai funzionari pubblici di tutte le categorie, onde tenere mano alla giustizia, e vedere di reprimere i delitti. Il Ministero però non ha ancora deliberato intorno a misure eccezionali da applicarsi all'isola. Prima di deliberarne la introduzione, esso attende di vedere gli effetti della nuova legge sulla nuova ordinazione della polizia, e non sarà che quando l'esperienza provasse che questa nuova organizzazione non sarà tale da far rivivere l'ordine pubblico, che il Ministero sottoporrà al Parlamento delle misure eccezionali. Si è creduto di soddisfare ai voti dell'i-

sola, applicando il sistema continentale, introducendovi tutte le nostre leggi, ed effettuandone l'immediata applicazione: si agdò forse troppo presto. Sarebbe stato per avventura miglior consiglio l'adottare certe misure transitorie; ma ora che si è proclamata l'assimilazione legislativa, prima di ritornare ad uno stato eccezionale per l'isola, io avviso che convenga sperimentare, esaurire tutti i mezzi che la nostra legislazione dà al potere; e sarà solo quando questi mezzi saranno dimostrati inefficaci, che il Governo proporrà al Parlamento, senza pericolo di suscitare dissensioni e spirito di ostilità nell'isola, quelle misure che avessero da applicarsi nell'isola di Sardegna.

LA MARMORA ALBERTO. Io certamente non ho inteso rimandare al Ministero di grazia e giustizia la domanda formulata in quella petizione, di arrestare le persone già maggiori d'età e i discioli; confesso che tale non fu il mio intendimento. Ma io conosco troppo lo stato deplorabile in cui si trova quel paese, nei casi di sempre crescenti delitti e dell'impunità di quella gente, che adesso si è data specialmente al furto nelle campagne. Credo che coi mezzi che sono applicati nel continente, non si possa mettere un argine ai delitti che infestano quella contrada.

In quanto poi alla forza militare che il signor ministro dice di essere stata spedita in Sardegna, io credo di poterne sapere ancora qualche cosa. Se da un lato furono mandati alcuni cavalleggieri tratti come si sa dai reggimenti di cavalleria, dall'altro venne diminuita considerevolmente l'altra truppa, sia dei cacciatori franchi, che sono rientrati nei loro corpi, sia di una compagnia d'artiglieria, che è stata richiamata. In questo momento il personale militare invece di essere aumentato, io posso dire che è diminuito.

MASSA SALUZZO. La petizione di cui il Senato ebbe ad intendere lettura contiene una censura dello Statuto, una censura delle leggi criminali dello Stato, una censura dei doveri che incombono al giudice, una censura dell'ordine giudiziario, in sostanza una censura degli stessi costumi della Sardegna.

Queste espressioni medesime colle quali vennero redatte le suppliche di cui si intese la lettura, sembra a me che meritino appunto la conclusione dell'ordine del giorno, che è stato proposto dalla Commissione.

Quando petizioni di simil genere vengono a nome di pochi individui attaccando tutto il sistema dello Stato, mi sembra che le conclusioni si abbiano a prendere siano queste: cioè non essere punto di senno in chi le scrisse.

La domanda che viene redatta in questa petizione tenderebbe a far rivocare un principio di cui tutto lo Stato si rallegra, cioè la inviolabilità del domicilio, della persona, e a far rimettere in uso l'arresto arbitrario.

Domando al Senato se possa essere ascoltato chi viene domandando cosa siffatta.

Chi viene censurando le leggi criminali, le quali non lasciano al giudice la libertà di arrestare chiunque possa avere in sospetto, suppone che il giudice debba fare l'agente della polizia giudiziaria, anziché il nobile ufficio di proteggere l'innocenza. Chi viene domandando una cosa simile mentre dal nuovo ordine criminale è stabilito il contrario, mi pare per lo stesso titolo meriti poca attenzione.

Si viene censurando il costume della Sardegna, poichè questa petizione allega in sostanza che chi non può avere educazione in Sardegna venga per forza arruolato e trasportato sui bastimenti nel continente, e mi pare che questa domanda poco si dilunghi dalla pazzia.

Per conseguenza trovo che l'ordine del giorno è quello che merita la petizione che si è udita.

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Pur troppo la Sardegna è travagliata da disordini gravissimi; credo che non vi sarà nessuno che ne dubiti, e che perciò necessaria non creda tutta l'attenzione del Governo, perchè vi si provveda in modo efficace, e tale da poter ricondurre le cose al suo vero stato.

Ma certamente la Commissione non ha potuto riconoscere eseguibile il modo indicato dal petente nella prima parte della petizione perchè si opporrebbe allo Statuto e alle leggi dello Stato.

Per conseguenza la Commissione insiste perchè su questa petizione si passi all'ordine del giorno.

SCLOPIS. Mi pare per altro che la Commissione ha concluso per la seconda parte perchè si desse una certa comunicazione officiosa al Ministero, la quale comunicazione officiosa io non so come possa coordinarsi col nostro regolamento. Mi pare che, se non ho male intese le parole della conclusione su questa parte, si diceva di mandarla al guardasigilli.

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Per stabilire una sezione del magistrato d'Appello in Nuoro, si proponeva di rimandarla a titolo d'informazione al ministro guardasigilli perchè conoscesse la domanda di questo, ed i motivi su cui l'appoggiavano, e quindi vedesse nella sua saviezza...

SCLOPIS. Non possiamo tuttavia dissimularci che di questa discussione, nata all'occasione della petizione di cui si ragiona, gravi fatti emersero, e più gravi conseguenze si possono temere.

Le indicazioni date dall'onorevole collega che ha il comando militare dell'isola, le spiegazioni addotte dal ministro di marina sono tali che mi pare debbano indurre il Senato, non dirò ad operare in modo che non si coordinino col nostro regolamento, ma a sentire altamente che è necessario che si provveda per la sicurezza pubblica, e per la tranquillità non solamente nell'isola, ma nell'interno dello Stato; che si attino quelle norme che già furono dal Senato approvate nel progetto di legge di pubblica sicurezza, e che soprattutto si diano i mezzi di potere assicurare la tranquillità pubblica colla forza armata; poichè se noi tentiamo di combinare gli elementi di fatto, quali ci vennero adottati dall'onorevole senatore La Marmora, e le spiegazioni del signor ministro di marina, difficilmente noi potremo credere che sia sufficientemente garantita la sicurezza pubblica dell'interno dell'isola.

In questa parte la responsabilità ministeriale è talmente impegnata, è talmente urgente il dare provvedimenti, che io non aggiungo parola, perchè sono certo che il Ministero intenderà da se stesso quale sia la responsabilità che gli incombe, e a quali mezzi possa attenersi perchè cessino, od almeno si scemino queste continue, ripetute e giustificate doglianze della pubblica tranquillità compromessa.

CAYOUH, ministro di marina, agricoltura e commercio. Il Ministero sente tutta la gravità della responsabilità che pesa sopra di lui intorno al mantenimento della pubblica tranquillità dell'isola di Sardegna. Ma il Ministero ha creduto finora, e crede ancora che prima di ricorrere a mezzi eccezionali, convenga esperire tutti i mezzi che le leggi attuali danno al Governo. Fra questi mezzi era l'ordinamento della polizia in Sardegna; pel che ha provvisto il Governo col mandare nell'isola un sufficiente numero di commissari di polizia.

Il Ministero spera che, quando la legge di pubblica sicurezza, già stata dal Senato volata, avrà ricevuta la definitiva sua sanzione, e potrà essere posta in vigore, i mezzi che questa legge fornisce varranno a frenare gran parte dei disordini che attualmente si verificano in Sardegna.

Il Ministero poi dichiara e ripete, che ove questi mezzi non bastassero, egli si crederebbe in obbligo di ricorrere al Parlamento per ottenere mezzi straordinari; ma ciò non farà se non quando un'assoluta ed estrema necessità ve lo costringa, perchè esso è d'avviso che sia sempre cosa grave, cosa che, quantunque necessaria, tragga seco gravi inconvenienti, il dovere applicare ad una parte dello Stato leggi eccezionali; ed il Ministero in ciò pensa essere l'interprete del voto delle due Camere.

In quanto alle forze che sono attualmente nell'isola, se i documenti che furono poco tempo fa somministrati dal ministro della guerra al Consiglio dei ministri non sono erronei, risulterebbe che la forza ora esistente in Sardegna è di gran lunga superiore a quella che vi era prima del 1848.

Io non credo che la mancanza di forza materiale sia cagione degli attuali disordini in quell'isola; questi disordini sono originati dallo stato di transizione in cui trovasi quel paese.

Negli anni passati l'isola intera era stata disarmata; dopo l'attuazione delle nostre istituzioni, dopo l'organizzazione della guardia nazionale, l'intera popolazione trovasi armata.

Questa è, a mio credere, una delle cagioni degli attuali disordini.

Sicuramente, la subitanea introduzione del nostro sistema di processura può anche esserne un'altra cagione, e la giustizia non può reprimere, come sarebbe a desiderare i delitti che si commettono; ma conviene anche sperare che questo sistema, quando sarà più conosciuto e meglio praticato, sarà più efficace.

In quanto poi all'ultima parte della petizione, quella cioè dello stabilimento di una sezione del tribunale di appello in Nuoro, io crederei dovermi opporre assolutamente per molte ragioni. In primo luogo io penso che non convenga disseminare sullo Stato la giustizia, perchè i tribunali acquistano maggior forza quando sono composti di varie classi e formanti un corpo numeroo di magistratura; in secondo luogo un grande inconveniente che si verifica in Sardegna si è quando i magistrati debbono giudicare sul luogo; ed anzi una buona misura che si potrebbe adottare sarebbe quella di dare facoltà al Ministero pubblico ed al magistrato di evocare presso di sé le cause criminali che si debbono giudicare nelle varie località dell'isola. Per queste ragioni io porto avviso che il proposto rimedio aggraverebbe il male, e per questo, e pel modo col quale la petizione è concepita, cioè pei principii in essa emessi, principii assolutamente contrari allo spirito delle nostre istituzioni, io inviterei il Senato a volere accogliere l'ordine del giorno sulla prima e sulla seconda parte di questa petizione.

LA MARMORA ALBERTO. Io avrei desiderato di non prender parte a questa discussione; ma poichè questa si è cotanto inoltrata, credo obbligo mio di domandarvi, o signori, nuovamente un po' di sofferenza per dirvi ancora poche parole.

Il signor ministro, ripudiando i mezzi straordinari che dispiacciono naturalmente a tutti, ha parlato di mezzi ordinari; io mi congratulo nell'intendere che in quell'isola nella quale è sì grande ed urgente il bisogno della tranquillità, il Ministero intenda por mano a mezzi ordinari; ma faccio notare che codesti mezzi vi mancano.

In terraferma abbiamo i carabinieri che fanno una polizia ben diversa da quella che possono fare i cavalleggieri. Io ho tutta la stima pel corpo dei cavalleggieri che è anche ai miei ordini in certa parte, e posso dire che essi fanno un servizio ammirabile; ma la composizione del corpo loro non può ren-

derli atti a prestare tutto il servizio che vien prestato dai carabinieri.

Se i cavalleggieri si incontrano con banditi, li combattono come lo potrebbero fare i carabinieri; ma il servizio di polizia preventiva, pella stessa loro origine non lo possono fare. D'onde sono tratti i cavalleggieri? Da reggimenti ordinari di cavalleria ed anche dal corpo del treno; questi soldati non possono fare la polizia preventiva; epperò, come dissi, noi non abbiamo i mezzi ordinari.

Io spero che il Ministero vedrà che la Sardegna in questo momento non è nello stato ordinario in cui si trova il continente su tale proposito.

Lo ripeto, la maggior parte dei delitti che vi si commettono in quest'epoca provengono precisamente dalla mancanza della polizia preventiva.

In quanto alla polizia repressiva certamente si fa come si può; ma non è possibile eseguirla a dovere, non conoscendosi il tenore di vita dei malviventi nei villaggi, per la mancanza di appositi registri od altre misure.

Io faccio bensì percorrere il paese da colonne mobili di molti soldati, ma non si eseguono arresti, perchè non vi ha questa polizia preventiva, e non la potremo fare mai che che coll'impiantare un servizio uguale a quello che è disimpegnato dai carabinieri in terraferma.

Io ripeterò ancora che i cavalleggieri sono eccellenti, sono bravissimi in quel servizio che disimpegnano, ma loro non è possibile attuare quello dei carabinieri.

SCLOPIS. Non intendo di oppormi alle conclusioni della Commissione delle petizioni, ed anzi dico che nemmeno nella seconda parte non è il caso di mandare per informazioni al guardasigilli.

Io scorgo che, all'occasione di questa discussione, si diede una maggiore spiegazione dei provvedimenti che possono essere necessari in Sardegna, e per conseguenza io credo che il voto dei petizionari, malissimo espresso, forse, ed anzi senza forse, esuberante, siasi oramai adempito con questa pubblica discussione.

Il signor ministro di marina è entrato in alcuni particolari che toccano alla legislazione ed alle istituzioni giudiziarie dell'isola. Siccome la materia è grave, e che conviene già deliberare fin d'ora ciò che si verrà facendo dopo, mi permetto di aggiungere alcune considerazioni su ciò che venne esposto dal signor ministro di marina.

Io mi accordo perfettamente con lui nel riconoscere come assolutamente illegale, come assolutamente incompatibile cogli ordini nostri costituzionali, e coi principii stessi più puri e più esatti della giustizia, l'ammettere la possibilità che si assoggetti a pena chicchessia prima che sia condannato, nemmeno nello stato di legislazione la più eccezionale, nemmeno quando fosse necessario di proclamare lo stato d'assedio, mai si potrebbe ammettere che un cittadino fosse soggetto a pena senza prima essere processato da' suoi giudici naturali, senza essere debitamente condannato.

Vengo di poi alla seconda parte, vale a dire a quella dello stabilimento in Nuoro di una sezione del magistrato d'Appello di Cagliari.

Il signor ministro di marina crede che questa disposizione non sarebbe guari confacente, secondo le condizioni dell'isola, nè ai principii politici, nè ai principii governativi; egli invece ci parla di evocazione. La parola evocazione non mi va a grado, poichè suppone una facoltà arbitraria di giurisdizione che non credo potrebbe conciliarsi coi principii nostri attuali; bensì io credo importante, e ciò non solamente nell'isola, ma anche nella terraferma, che si avvicini di più

agl'interessi locali l'azione della giustizia. E quando verrà la proposta dell'ordinamento giudiziario, ove il Ministero non ne abbia preoccupata l'idea, io mi riservo di proporre al Senato, in via d'iniziativa, un sistema di Corti mobili per l'amministrazione della giustizia criminale, sistema che noi vedemmo in pratica ai tempi del Governo francese con molta utilità, e che anche a giudizio dei periti di tali materie viene generalmente desiderato.

Adottandosi questo sistema, si potrà provvedere alle emergenze dell'isola non meno che alle emergenze della terraferma. Frattanto è però d'uopo che ogni di più si insista perchè vi siano mezzi di sicurezza pubblica preventivi e repressivi, ed in questa parte io non saprei concludere il mio dire senza rinnovare le più calde raccomandazioni al Ministero affinchè provveda: *Caveant consules*.

MASSA SALUZZO. Aveva domandato la parola per appoggiare con alcune osservazioni le conclusioni della Commissione relativamente all'insieme delle domande le quali il Senato riconosce dirette a censurare il modo con cui in Sardegna si provvede all'educazione degli artigiani; in questa parte credo che sia esatta la conclusione della Commissione affinchè si passi oltre senza arrestarvisi.

Un'altra osservazione si faceva in questa petizione relativamente alla pubblica sicurezza, al modo cioè di trattenerne i facinorosi. Mi pare che in questa parte eziandio debba adottarsi la conclusione della Commissione, perchè il Senato conosce essere in via di discussione una legge di pubblica sicurezza. Questa legge, quando venga adottata, sarà applicata ad un paese ed all'altro; per conseguenza mi pare che non si possa, nelle attuali circostanze, adottare una misura di eccezione relativamente alla Sardegna, e quindi anche in questa parte penso che le conclusioni della Commissione debbano essere adottate pienamente. Una osservazione si faceva intorno ad una terza domanda, vale a dire allo stabilimento di una Corte o tribunale d'appello, o magistrato che voglia chiamarsi, in Nuoro, e su questo punto la Commissione proponeva il rinvio della petizione al ministro di grazia e giustizia per quei riguardi che potrebbe meritare. Io credo che le osservazioni fatte dall'onorevole preopinante riguardo alla legge sull'ordine giudiziario che si sta maturando, debbano formare precisamente il concetto che qualora si venisse ad adottare il sistema di cui fece parola l'onorevole preopinante, sarebbe provveduto ai bisogni dello Stato non solamente pel continente, ma più particolarmente per la Sardegna. Quello che egli accennava delle Corti mobili, o Corti altrimenti dette di assise, sarebbe forse uno dei rimedi più essenziali e più benefici per la Sardegna, e forse tornerebbe di grande profitto anche agli Stati continentali.

Adunque, per queste ragioni, io mi associo ben di buon grado alle opinioni emesse dalla Commissione, affinchè in questa parte la petizione venga comunicata al ministro di grazia e giustizia.

DI LACONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI LACONI. Profitto della parola, perchè credo bene di dichiarare che non faccio mie le opinioni del generale La Marmora. La maggioranza della Sardegna certamente desidera la sicurezza pubblica; ma non per questo desidera misure eccezionali, tanto più che io non credo che questi mezzi siano necessari. Perciò protesto, e mi credo in dovere di protestare che io non sono per unirmi al generale La Marmora.

LA MARMORA ALBERTO. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Il fatto personale è quello che non col-

pisce il merito dell'opinione espressa, ma la persona. Se però il Senato intende accordarle ancora la parola...

Voci. Parli! parli!

LA MARMORA ALBERTO. Quando ho detto di rimandare questa petizione al ministro di grazia e giustizia, non ho certamente inteso di approvare tutte quelle domande che si fanno in questa petizione.

Per quanto riguarda ai mezzi arbitrari io non li approvo; ed io solamente voglio dire che non credo che tutte le applicazioni della nostra legge, tal quale la facemmo qui, siano fattibili in quell'isola fintanto che si trova nello attuale stato di cose.

PRESIDENTE. Il Senato ha presente che la Commissione proponeva una duplice condizione in ordine a questa petizione.

In quanto alla prima parte della petizione relativa al modo di reprimere gli oziosi, la Commissione proponeva l'ordine del giorno, in vista cioè che il tenore stesso della petizione era contrario allo Statuto, e con questa conclusione si uniformava al disposto dell'articolo 90 del regolamento il quale prescrive che trattandosi di petizioni contrarie evidentemente allo Statuto, debbano essere poste all'ordine del giorno.

La Commissione divideva la petizione in due parti, e nella seconda relativa allo stabilimento di una sezione della Corte d'appello in Nuoro essa proponeva il rinvio al ministro di grazia e giustizia.

DI MONTEZEMOLO. Domando la parola per proporre l'ordine del giorno puro e semplice.

La discussione che è seguita mi pare che faccia abbastanza conoscere al Ministero quali sono i fatti su cui si chiama la sua attenzione; nessuno qui certamente intende di promuovere misure eccezionali.

Abbiamo chiamata solamente l'attenzione del potere esecutivo sopra le cose che a lui tocca a provvedere; quindi credo, ripeto, che si possa passare all'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno era già stato proposto dal ministro di marina e commercio coll'appoggio del senatore Sclopis, ma, seguendo le conclusioni della Commissione, io porrò ai voti l'ordine del giorno proposto dalla medesima sulla prima parte.

MAESTRI. Domando la parola sulla questione pregiudiziale.

Io credo che l'articolo 89 del regolamento combinato coll'articolo 90 si opponga a questa divisione della petizione, perchè ivi è detto: *le petizioni sconvenienti per la forma, ingiuriose alla religione, al Re, al Parlamento, oppure evidentemente contrarie allo Statuto, sono poste all'ordine del giorno puro e semplice.*

Dal momento che una petizione per la sua forma viene dalla legge respinta, questa petizione non può più meritarsi considerazione veruna, e se si facesse caso di una parte della medesima si verrebbe indirettamente a violare la disposizione generale contenuta nei due accennati articoli; perciò io credo che si debba adottare l'ordine del giorno puro e semplice complessivamente su tutta la petizione.

PRESIDENTE. Io non entrerò a discutere quale sia il senso del regolamento. Vi erano due proposizioni della Commissione.

Una di queste era emendata per l'iniziativa dei membri del Senato, quindi si aveva a dividere l'una dall'altra.

Io stava per porre ai voti la prima di tali proposizioni.

Ora si presenta una nuova proposizione complessiva, di passare cioè all'ordine del giorno sulla petizione intera.

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI CASTAGNETTO. Ho domandato la parola semplicemente per ispiegare l'intenzione della Commissione. Essa nell'esame delle petizioni ha sempre presente che si estenda per quanto è possibile a tutti il diritto di petizione, e che quindi tutte le domande fatte al Parlamento, per quanto è possibile, possano avere il loro corso, e si dia una soddisfazione ai petenti. Per questo motivo la Commissione, riconoscendo che la prima parte della domanda era contraria allo Statuto, ha opinato per l'ordine del giorno, e relativamente alla seconda, credendo che l'incostituzionalità della prima non potesse togliere il diritto alla seconda, ne ha proposto perciò il rinvio al ministro di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Dopo queste spiegazioni metterò nuovamente ai voti la questione, come l'aveva proposta ultimamente, non avendo essa in seguito alle medesime per nulla cambiato. Pongo dunque ai voti l'ordine del giorno proposto dal senatore Maestri; se questo non sarà accolto si verrà successivamente alla votazione sopra la proposizione fatta dalla Commissione.

Chi intende approvare l'ordine del giorno proposto dal senatore Maestri voglia levarsi.

(Non è approvato.)

Ora porrò ai voti l'ordine del giorno proposto dalla Commissione sulla prima parte della petizione.

(È approvato.)

Viene in ultimo la votazione sull'ordine del giorno proposto dai senatori Sclopis e Montezemolo sulla seconda parte della questione.

Chi approva l'ordine del giorno sulla seconda parte voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Le petizioni 307, 308, 310, 311, 312, 313, 316, 317, 318, 321, 322 e 331, furono indiritte al Senato dai sindaci, consiglieri ed abitanti di varie città e comuni della provincia di Novara e di Lomellina, e con esse chiedono risarcimento ai danni patiti per la guerra nel 1849. Trattandosi di una pratica già da molto tempo finita con legge sanzionata dai tre poteri, ed essendosi anche comunicate tali petizioni all'ufficio centrale che le esaminava, la vostra Commissione pensa non esservi luogo ad alcun ulteriore provvedimento in proposito.

Piani Gioachino, Ponzio Vaglia Giacomo, Bruna Tommaso, Ferroglio Carlo e Ronco Michele, colle loro petizioni marcate coi numeri 309, 319, 347 e 361 sottopongono alcune loro osservazioni sul progetto di legge concernente la riorganizzazione della guardia nazionale. Tali petizioni furono trasmesse all'ufficio centrale incaricato dell'esame e del rapporto sulla medesima, e quindi nulla più occorre di deliberare a tale riguardo.

Caratti Giovanni Battista, ufficiale di pubblica sicurezza, inviava da Asti una supplica al Senato portante il numero 313, e delineava un quadro luttuoso sì, ma pure veridico, di quanto riesca infesta alla società la trascuratezza nel reprimere l'indole proterva di tanti giovanetti che, sprezzando gli avvisi di chi diè loro la vita, pur troppo si veggono ricalcitrare alle cure di tanti afflitti genitori, crescere all'ignavia ed al vizio, e diventare poi consumatori di gravissimi delitti. Ei vorrebbe che il Governo provvedesse a tanto danno con ritirare quei fanciulli che dan mostra di propendere sgraziatamente al male in un qualche ricovero, ove istruiti ed educati alla religione ed al lavoro si formassero buoni cittadini, utili alla famiglia ed alla patria. A tal uopo chiedeva che

nella legge di pubblica sicurezza che di quel tempo era stata sottomessa alla discussione del Senato, un articolo venisse introdotto che abilitasse il Governo ad opera sì lodevole e salutare. La vostra Commissione di allora deliberava sin dal giugno del perduto anno il rinvio di tale supplica all'ufficio centrale che dovevasi occupare dell'esame dell'accennata legge; nè noi sapremmo in oggi che aggiungere in proposito, avendo il Senato nel mese scorso proceduto all'adozione della medesima.

Le petizioni 314, 320, 326, 336 venivano rassegnate da avvocati e causidici di Vercelli e di Susa, e dai Consigli delegati di Saluzzo e di San Remo, e tutti chiedevano l'aumento di un qualche giudice nei tribunali di prima cognizione sedenti nelle rispettive loro città. Furono desse comunicate alla Commissione cui davasi l'incarico del rapporto sulla legge che il Governo proponeva in proposito al Parlamento, e questa essendo ora sanzionata dai tre poteri, niun luogo rimane a parlarne di vantaggio.

Alcuni cittadini galluresi, residenti in Cagliari, e i Consigli di Martis, di Sedini, di Bulzi, di Chiaramonti, di Laerru e di Mulvi, nell'isola di Sardegna, porgevano le suppliche corredate dei numeri 323, 340, 341, 342, 343, 344 e 348, chiedendo che una strada, quella della Gallura, si aggiungesse alle sei linee proposte dal ministro dei pubblici lavori. Una legge intervenne in proposito; la Commissione non può non proporvi l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chi approva l'ordine del giorno proposto dalla Commissione voglia sorgere.

(È approvato.)

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Del Prato Pietro Luigi, di Torino, con sua istanza improntata col numero 324, vorrebbe che il Governo assegnasse agli esattori dei regi tribunali una congrua somma per le spese del locale ad uso di ufficio, come adopera engl'insinuatori, coi verificatori dei pesi e misure, e consimili impiegati; e con altra istanza, 325, invoca la presentazione di una legge sul riordinamento della amministrazione provinciale e comunale. La vostra Commissione credrebbe di proporvi l'ordine del giorno su di ambedue le petizioni tanto più che per la seconda i suoi desiderii vennero appagati.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni dell'ufficio sorga.

(Sono approvate.)

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. I Consigli delegati di Sallanches e Servoz, e parecchi loro abitanti non che di Aiguebelle, di Rondens, di Annecy e del mandamento di tal nome, di Chambéry, di Samoëns, di Mieussy e di Taninges, colle petizioni 527 in 333, chiedevano l'adozione dei progetti di legge presentati dal guardasigilli in ordine all'abolizione delle immunità ecclesiastiche, all'osservanza delle feste, ed agli acquisti dei corpi morali. La vostra Commissione estimò di dovervi proporre di passare su di essa all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chi approva l'ordine del giorno della Commissione voglia levarsi.

(È approvato.)

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Simonetti Gaspare presentava, nell'anno antecedente, una petizione al Senato, sottomettendogli alcune sue osservazioni riguardanti un nuovo cerimoniale ecclesiastico ch'ei diceva doversi comporre, proponendo in pari tempo varie funzioni sacre da celebrarsi (*Risa*), le persone intervenienti, il posto che dovrebbero occupare, ecc. e sulla medesima il Senato adottava l'ordine del giorno, siccome cosa di non sua spettanza. Ora l'autore di essa porge nuova preghiera sotto il numero 337 (*Risa*)

onde vogliate far pervenire simile di lui memoria alla Commissione che sarà incaricata di compilare tal cerimoniale, affinché abbia il ricorrente la soddisfazione di vedere il suo lavoro giovar a qualche cosa, e non riuscire inutile dopo tanto studio fattovi sopra (sono sue parole) (*Harità e riso prolungate e generali da tutti i lati*). Inoltre pregherebbe il Senato con tutta riverenza, a stabilire che almeno due giorni della settimana fossero consacrati alla relazione delle petizioni, onde non rimanesse frustrato, per la sua cessazione, lo scopo per cui furono presentate. La Commissione opina per l'ordine del giorno su tutte e due le parti di simile istanza.

PRESIDENTE. Chi approva l'ordine del giorno della Commissione voglia levarsi.

(È approvato.)

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Arduino Pietro Giuseppe, d'Albenga, maestro calzolaio, a nome anco di altri 8 suoi colleghi d'arte, componenti la Società dei Ss. Crispino e Crispiniano, fondata in quella città da tempi remotissimi, espone, colla petizione 538, che l'arte dei calzolari in diverse epoche, ed in ispecie dopo la legge del 1836, fece ricorso al Governo, onde tal Società rientrasse e fosse tutelata nell'esercizio degli antichi diritti ed onorificenze che le spettano, di amministrare cioè i beni della fondazione, nominare il cappellano e dispensare le doti alle zitelle dei calzolari e di mantenere ospedale apposito per essi, ecc., ed accusa come illegali gli odierni amministratori di tal pia opera. Ora vorrebbe che il Senato facesse loro rendere giustizia, ed impegnasse il Ministero a seriamente occuparsi della petizione e memoriali a lui già trasmessi. Si invocano dei diritti e delle consuetudini antichissime; la vostra Commissione li desidera rispettati ed intatti a chicchessia; quindi appoggiata all'articolo 12 della legge del 14 agosto 1844, che conserva le associazioni per cause pie, non esita a proporvi l'invio al Ministero dell'interno di così fatta petizione.

PRESIDENTE. Chi approva voglia levarsi.

(È approvato.)

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. L'avvocato Carlo Tassisto, da Chiavari, spediva una supplica al Senato, marcata col numero 359, chiedendo che, avanti la proroga allora intervenianda del Parlamento, venissero votate definitivamente tutte quelle leggi ch'erano proposte, e che avessero di già ottenuto uno o due stadii di percorrenza, e fra queste voleva, per l'interesse comune e pel suo particolare eziandio, che avesse preferimento quella parificativa nelle successioni intestate delle femmine ai maschi. Il Senato capirà facilmente i motivi per cui la Commissione gli proponga l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chi approva sorga.

(È approvato.)

(Bolla Carlo, cavaliere della Legion d'onore.)

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. La petizione 546 appartiene a certo Bolla Carlo, di Mondovì Piazza, cavaliere della Legion d'onore, che servì sotto il Governo francese per più di sette anni, e fece altrettante campagne. Ei vorrebbe che gli venisse restituita la pensione annessa alla decorazione. Sostiene ciò doverglisi per giustizia, poichè molti beni su cui aveva ipoteca la Legion d'onore trovavansi nello Stato nostro, e perciò vennero in potere del Governo che ne dispose diversamente, benchè avrebbe dovuto impiegarli in pagare le pensioni legittimamente acquistate. A conseguire la sua dimanda ad ottenere sollievo nella sua avanzata età, a vantaggiare la numerosa sua famiglia, egli implora il valido patrocinio del

Senato. La Commissione opinerebbe che su tal petizione si passi all'ordine del giorno, nulla essendo stato stipulato nei trattati a tal riguardo che possa favorire il petizionario.

DI MONTEZEMOLO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Montezemolo.

DI MONTEZEMOLO. Credo che una legge sia già stata sancita dal Parlamento ed approvata dal Re, ove è disposto che gli antichi pensionari della Legion d'onore abbiano a recuperare le pensioni che furono loro tolte. È cosa certa che la *Gazzetta Ufficiale* pubblicò già vari elenchi d'uomini che furono riammessi a godere di questa pensione assegnata sopra la croce della Legion d'onore.

Conosco personalmente quest'avanzo di tutte le battaglie che illustrarono l'impero; egli è di una età pressochè vicina alla decrepitezza e si trova, direi quasi, nella più stretta miseria. Io credo che sia assistito dalla ragione, e che tosto o tardi gli verrà fatta giustizia; ma esso non può aspettare perchè da un momento all'altro quella giustizia potrebbe essere troppo tardiva; onde proporrei che questa petizione fosse inviata al ministro della guerra.

CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio.

Io credo che l'onorevole preopinante cada in errore nel dire essere intervenuta una legge che riconosce la pensione accordata ai cavalieri della Legion d'onore; vi fu bensì una legge che accorda ai fregiati della Legion d'onore la facoltà di portare la croce, ma se la memoria non m'inganna, questa legge nulla statuiva intorno alla pensione; e siccome la pensione alla Legion d'onore era stata stabilita sulle rendite francesi che non vengono più corrisposte, credo che non sarebbe più in facoltà del ministro della guerra di pagare al petente la pensione sulla Legion d'onore che gli fu accordata sotto l'impero.

DI MONTEZEMOLO. Allora domanderei a che titolo furono date tutte quelle pensioni ai legionari, le quali sono pubblicate nella *Gazzetta Piemontese*.

COLLI. Io credo che non siasi presentata legge alcuna in proposito. Il Governo presentò una legge sulle pensioni militari, la quale fu sanzionata dal Parlamento, e tutti i militari dell'antica armata francese vennero reintegrati nelle loro pensioni, nelle pensioni che erano state loro accordate dal Governo francese.

A quell'epoca, il ministro della guerra promise di provocare dal Re un decreto, col quale si autorizzerebbero coloro che erano stati fregiati della decorazione della Legion d'onore a portarne le insegne; ma non vedo in qual modo il Governo nostro potrebbe assumere di pagare pensioni di un ordine straniero.

Io non mi opporrei in verun modo a tutti quei riguardi che si potessero proporre a vantaggio di quell'antico militare, e se il Governo potrà usargli qualche favore, io non vi farò certamente ostacolo. Ma io credo che il ristabilire le pensioni che spettavano ai membri dell'ordine della Legion d'onore sarebbe assolutamente una cosa impossibile, perchè il Governo non si può assumere l'obbligo di pagare le pensioni di un ordine straniero.

JACQUEMOUD. Lorsque j'ai demandé la parole, je me proposais de donner quelques documents relatifs à la loi du 7 mai dernier, par laquelle il a été déclaré que les finances paieraient, à dater du premier janvier 1850, l'intégralité des pensions accordées par le Gouvernement français, avant les traités de 1814 et 1815, aux militaires qui ont conservé leur nationalité dans le royaume. Ces documents ayant été déjà présentés avec une si grande lucidité par mon honorable collègue M. le sénateur marquis Colli, il me restera peu de

choses à ajouter. Lors de la discussion de cette loi à la Chambre élective monsieur le député Mezzena souleva la question des légionnaires; mais la majorité ne fut pas d'avis de mettre à la charge du trésor les pensions attachées à la décoration de la Légion d'honneur qui, il faut le dire à la gloire de notre patrie, fut méritée par un très-grand nombre de nos compatriotes.

Cette décision fut motivée principalement sur ce que les principes d'une rigoureuse justice n'obligeaient point l'Etat à payer ces pensions, et sur ce que la situation de nos finances ne permettait pas d'exercer une telle libéralité, malgré les mérites incontestables de nos compatriotes qui se sont rendus dignes, par des actes héroïques, de cette honorable distinction. Il serait donc inopportun de renvoyer à M. le ministre de la guerre la pétition qui se discute.

PRESIDENTE. La Commission propose l'ordre du jour.

JACQUEMOUD. Les observations que j'ai eu l'honneur de soumettre, me semblent établir, qu'il ne peut y avoir lieu d'adopter d'autre détermination que l'ordre du jour pur et simple.

DE SONNAZ. Peu de temps après la Restauration, le Gouvernement français rendit un décret par lequel les chevaliers de la Légion d'honneur qui vivaient sous un Gouvernement étranger étaient privés de leurs pensions. Ceux qui ont voulu maintenir leurs droits sont demeurés en France parce que le Gouvernement français n'excluait des droits à la pension aucun des décorés qui se sont fait naturaliser français. Ceux qui sont allés dans leur patrie ont par cela même renoncé aux droits qu'ils avaient à la pension sur cet ordre de la Légion d'honneur devenu alors étranger à leur pays.

PRESIDENTE. Chi approva l'ordine del giorno proposto dalla Commissione, si alzi.

(È approvato.)

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Colla supplica numero 349 Parick Enrico Gaspare insta anch'egli, acciocchè nel foglio ufficiale vengano enunziati i nomi degli impiegati provinciali addetti alla verificaione de' pesi e misure, colla rispettiva destinazione e classe cui furono nominati. Coerente ai voti di già emessi in casi consimili, la Commissione invoca che in ugual modo si provveda per Parick, rimettendo la di lui supplica al ministro di agricoltura e commercio.

PRESIDENTE. Chi non ha di che contraporre alle conclusioni della Commissione è pregato di alzarsi.

(Sono approvate.)

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Marrocchetta Ludovico espone nella supplica avente il numero 352 che la petizione 25 da lui presentata in addietro e di già riferita al Senato, non venne da qualche senatore compresa come fu esposta, e che egli, lungi dal pretendere che ogni impiegato posto in aspettativa o collocato a riposo venisse restituito alla sua carica, chiedeva soltanto per amore della tanto necessaria economia, che, a scemare il numero grandissimo di persone in ispecie dell'ordine amministrativo, che trovansi disimpiegate senza che l'età e i lunghi prestati servigi, o altro impedimento li rendessero inetti a qualsiasi impiego, si cercasse di utilizzare la loro opera, se non negli impieghi, che esigono maggiore confidenza, almeno in altri rami di servizio, che tanti se ne contano nello Stato, o alle strade ferrate, o al demanio, o alle aziende dell'interno e delle finanze. In tal senso adunque egli insta perchè il Senato esaudisca le sue preci a discarico del regio erario. La Commissione non crede di dover accogliere tal nuova dimanda del petente, e perciò vi propone di adottare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chi lo approva, voglia levarsi.

(È approvato.)

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Il sacerdote Luigi Buontempo, di Ivrea, porgeva preghiera al Senato sotto il numero 353 acciocchè si adoperasse onde il Ministero faccia osservare la legge, invitando chi di ragione a procedere contro i deputati duellanti, niente avendovi che di più pregiudichi alla moralità che il vedere impunemente violate le leggi tanto più da quelli che dettano le leggi agli altri. Nel caso poi che non si dovesse procedere, egli vorrebbe che se ne facessero di pubblica ragione i motivi.

La vostra Commissione, non dubitando che tanto il pubblico Ministero che i tribunali non verranno meno nell'applicazione delle leggi dello Stato, mi diè carico di proporvi l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se non v'ha contraddizione, porrò ai voti le conclusioni.

(Sono approvate.)

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Guelpa Giuseppe Antonio, da Mosso Santa Maria, rappresenta colla supplica 359, che per agevolare l'adempimento della legge sopra le professioni, arti liberali e commercio, si dovrebbe prescrivere il vincolamento di una cedola rispondente al nominale valore della triennale tassa voluta da tale legge; che sotto pene anche corporali ed esemplari vietisi a chicchessia di comunque deludere nel rispettivo esercizio i contribuenti; che venga fissato il numero degli esercenti in ogni ramo; che si assoggettino ad esame i richiedenti l'esercizio di qualsiasi professione, arte o commercio; che giammai vi si ammettano i falliti se per intero non soddisfecero i creditori; che i sensali ambulanti non possano agire ch'entro il territorio del loro domicilio. Egli infine conclude colla preghiera che il Senato voglia tener conto di sue osservazioni, e ne faccia specificamente risultare nella pubblica relazione che si farà di sue istanze.

Tali proposte non sembrano attuabili alla vostra Commissione, e perciò reputa opportuno di provocare su di esso l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chi acconsente all'ordine del giorno, voglia levarsi.

(È approvato.)

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. L'ottuagenario medico Giacomo Reale, di Fara, provincia di Novara, nella petizione 358 racconta fatti assai gravi, qualora sussistano, di liti agitate da parecchi anni fra esso ed una di lui figliastra; di sentenze pronunziate dall'in allora Senato di Casale ch'egli accagiona di indebite, ingiuste, irritate e nulle; accusa i giudici di parzialità e soprusi a suo danno, e che tutt'oggi sia stato tolto con quei giudicati: quindi egli implora dal Senato la grazia di potere ottenere la revisione delle proferte sentenze ne'modi voluti e prescritti dai veglianti regolamenti. Ma dessi appunto si oppongono a che il potere legislativo invada le attribuzioni del giudiziario, e perciò i vostri commissari portano opinione che non possasi avversare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno proposto dalla Commissione è messo ai voti.

(È approvato.)

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Giulotti Andrea, fu David, di questa provincia colla petizione segnata col numero 357, lamenta che ad onta delle suppliche in proposito presentate al Senato, ed alla Camera elettiva, pure non ebbesi il soddisfacimento di leggere sul foglio ufficiale le nomine, avanzamenti e collocamento a riposo degli impiegati che dipendono dal Ministero delle finanze, principalmente degli esattori.

Egli dice d'aver cognizione che moltissime variazioni ay-

vennero a tale riguardo, e che non si videro pubblicate, e tutto ciò in onta che una consimile petizione sia stata favorevolmente accolta dal Senato ed ordinato l'invio della medesima al presidente del Consiglio dei ministri, onde la facesse conoscere a tutti i di lui colleghi; quindi insta perchè il Senato adoperi in guisa che siano fatte di pubblica ragione le variazioni tutte nel personale del Ministero di finanze già avvenute a quell'epoca, non che le altre che di mano in mano avessero luogo, sì e come praticasi in altri dicasteri, non essendovi ragione di regolarsi in modo diverso l'uno dall'altro, e niuna spesa ciò importando, perchè il foglio del Governo deve metterle gratuitamente.

La Commissione non dissimula il fatto, ed opina decretarsi dal Senato il rinvio al ministro di finanze.

PRESIDENTE. Se non vi ha opposizione alle conclusioni della Commissione, le pongo ai voti.

(Sono approvate.)

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Colla petizione 354, Viaggiani della Rocca Angelo Francesco, 913 Valsesiani col n° 355, altri di essi 734 colla supplica n° 362, ed il teologo Firmino Valero priore del comune di Forno Rivara, colla petizione 356, chiederano provvedimento il primo su di un negozio suo particolare pei sugheri nell'isola di Sardegna; gli altri perchè si conservassero i da loro asseriti diritti della Valsesia; l'ultimo sulle leggi riguardanti le feste ed i corpi morali. Siffatte suppliche essendo state rimesse prima d'ora ai rispettivi uffici centrali, ed essendo anche intervenute leggi in proposito, la Commissione crede nulla esservi da provvedere.

Bordi Aniceto Gerolamo colla petizione 348 assai si dilunga in provare quanto sia laboriosa e malissimo retribuita la carriera degli scrivani d'intendenza, che trova essere in peggiore condizione di un servo, mentre esige studio, diligenza ed applicazione continua. Ei vorrebbe anche, a nome di molti di essi scrivani, che il Senato eccitasse il ministro dell'interno a provvedere al più presto al miglioramento della sorte di questa misera classe d'impiegati, e insieme a quella delle rispettive famiglie, di cui taluni in parte sono a carico. La Commissione non nega tale meschinità, ma crede di non potervi consigliare che l'ordine del giorno, stantechè il Governo si sta occupando di un analogo provvedimento.

PRESIDENTE. Chi approva l'ordine del giorno, si levi.
(È approvato.)

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Sembra a Bartolomeo Fossaletto di Gavino che sienvi alcuni giudici che nel decidere nelle cause sì civili che criminali il giuramento, om-

mettono di ammonire le parti della importanza dell'atto che devono prestare, e della gravezza del delitto, e delle pene terribili che sono scerbate agli spergiuri, benchè nel Codice trovisi prescritta una simile ammonizione. Quindi egli ne deduce che molli si adattino, in difetto di tale avviso, a macchiarsi di cosiffatto crimine. A rimediarsi vorrebbe adunque il petente nella supplica 350 che il Senato si adoperasse acciò i magistrati, all'evenienza del caso, ammonissero le parti in modo conveniente, onde astenersi dallo spergiurare. La vostra Commissione pensa che ciascun sacerdote della giustizia sia scrupoloso osservatore delle leggi, e di tutte le prescrizioni loro, e perciò anche di quella di cui favelliamo; quindi vi proporrebbe l'ordine del giorno.

(È approvato.)

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Frosinetti Eugenia Maria, di Bartolomeo, indirizzava supplica al Senato contrassegnata col numero 360, in cui piangente implora dalla cassa dello Stato una dote di lire 10 mila onde ritrovare un onesto collocamento, siccome vorrebbe dotata dal Governo ogni altra zitella pervenuta all'anno venticinquesimo senza potersi maritare per mancanza di dote o di bellezza. (Ilarità e riso)

Il cenno che vengo di sottoporre al Senato su questa petizione ve la fa certo ravvisare siccome appartenente alla seconda categoria contemplata nel vostro regolamento, e mi dispensa dal dirvi quale esito abbia ad ottenere. (Ilarità prolungata)

Non occorre che spenda lunghe parole sulla petizione 363, ultima di quelle che ebbi l'onore di dovervi riferire, poichè dessa pertiene al soldato di giustizia Domenico Negro, con cui ripete le istanze già fatte per l'ammissione ai diritti politici e civili di tale classe di persone, giacchè intervenne da notevole tempo una legge formale che ebbe l'assenso di tutti i poteri con cui furono esaudite sue preci.

PRESIDENTE. Essendo esausto l'ordine del giorno, l'adunanza resta sciolta, e la convocazione per la prossima tornata avrà luogo martedì, ove il Senato nulla abbia di contrario, alle ore 4 1/2 pomeridiane.

La seduta è levata alle ore 4 3/4 pomeridiane.

Ordine del giorno per la tornata di martedì 21 gennaio:

Discussione del progetto di legge riguardante l'imposta sui fabbricati.